

Prot. n. 32085 Ord. n. 398/2010

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che largo Portavecchia e via Portavecchia, per la loro conformazione viaria, necessitano di essere modificate e regolamentate per quanto concerne la sosta e la circolazione veicolare, in modo da definire sia un senso di marcia regolamentato, che la modalità di parcheggio per i veicoli;

VALUTATA la possibilità di consentire al traffico proveniente da via Cadorna o in uscita dal centro storico di percorrere il largo Portavecchia e via Portavecchia secondo una sola direttrice di marcia, in senso antiorario per la prima e a senso unico per l'altra, con frecce direzionali di indicazione sull'asfalto, nonché l'utilizzo di aree di sosta nella zona centrale del predetto largo;

RITENUTO che con tale soluzione si garantirà sicuramente una circolazione più sicura senza turbative, intralci e blocchi durante la movimentazione dei veicoli, anche perché si procederà ad individuare e segnalare sulla carreggiata le soste delle vetture secondo le delimitazioni degli stalli previsti dal Codice della Strada, utilizzando la tipologia più idonea, per facilitarne l'entrata e l'uscita, inibendo comunque la sosta lungo tutto il perimetro di largo Portavecchia e anche nelle traverse di affaccio compreso anche un lato della carreggiata di via Portavecchia (rif. civico n°12);

DATO ATTO che in sede di sopralluogo da parte di personale di questo Comando si è condivisa la predisposizione del presente provvedimento come idoneo a garantire una regolare viabilità nell'area interessata

VISTI gli art. 5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

• E' istituito in Monopoli, il Senso Rotatorio di marcia in largo Portavecchia, secondo la direzione antioraria di cui al segnale stradale Fig.II 84 Art.122, nonché la predisposizione della specifica segnaletica

stradale orizzontale che individua gli stalli di sosta regolamentari al centro del largo;

- L'istituzione del Divieto di Fermata, lungo i tratti perimetrali di largo Portavecchia, compreso quello che porta verso l'area pedonale, nel solo senso con affaccio verso l'arenile, e in via Portavecchia, su ambedue i lati, a partire dall'intersezione con via Argento e sino a largo Portavecchia.
- L'istituzione del Senso Unico di marcia in via Portavecchia (rif. civico 12), tratto compreso tra la medesima via e la viabilità Nicodemo Argento, secondo la direzione di marcia verso via Argento, e del Divieto di Fermata sul lato monti-mare, opposto al civico 12 di riferimento.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale fissa, e orizzontale, con individuazione degli stalli di sosta e frecce direzionali di marcia sulla carreggiata, con revoca di altri provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI Area Organizzativa Polizia Locale.

DISPONE

di	q	uesta	Ordinanza:
----	---	-------	------------

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari Commissariato di Pubblica Sicurezza Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza Monopoli;
- Comando Polizia Municipale Sede;
- Ditta GUBELA S.p.A. Sede;
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 luglio 2010

M.llo T/f	
	IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale
	(Dott. Michele Magg. PALUMBO)